

REGOLAMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO

Emanato a norma dell'art. 22 del Regolamento didattico di ateneo - Esami e verifiche del profitto

(Cdf 13/05/08, integrazioni Cdf 17/11/08, Cdf 10/3/2009, riunione tecnica 18/5/2009, CdF

27.10.2009, Cdf 15.12.2009, Cdf 5.10.2010)

1. Di norma (a parte i casi esplicitamente indicati in cui la valutazione è del tipo "approvato/non approvato") i corsi di insegnamento prevedono una valutazione del profitto mediante esame con votazione espressa in trentesimi. Nel caso degli insegnamenti articolati in più moduli, il voto finale è la media dei voti ottenuti negli esami dei diversi moduli pesata in base ai CFU. Il modulo con votazione pari a 30 e lode vale 31 ai fini del calcolo della media.

2. Gli esami di profitto si tengono esclusivamente nell'ambito delle sessioni di esami previste dal calendario pubblicato dalla Facoltà all'inizio dell'anno accademico.

3. Gli esami possono essere sostenuti nell'appello di fine semestre, nelle sessioni estiva, autunnale e straordinaria di febbraio. Nelle sessioni estiva ed autunnale saranno fissati due appelli per ciascuna sessione; nella sessione di febbraio sarà fissato un unico appello, appartenente, ai fini della regolarità formale, all'anno accademico precedente.

4. Qualora un esame preveda una prova scritta sono fissate due date di esame (una per la prova scritta e l'altra per l'eventuale prova orale e per la registrazione).

5. Le registrazioni degli esami sostenuti sono effettuate nelle date di registrazione (almeno una per ogni appello). Un esame sostenuto deve essere registrato entro la sessione straordinaria dell'anno accademico in cui l'esame è stato sostenuto.

Per lo studente iscritto alla laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche, modalità LAST, le registrazioni vengono effettuate tramite la Segreteria corsi a distanza, secondo modalità e tempi da questa definiti, salvo diverse disposizioni fornite dai docenti titolari.

6. Nel caso di insegnamenti articolati in più moduli, se i moduli si tengono in semestri diversi, per il/i modulo/i che si svolge/svolgono nel primo semestre è prevista una prova di esame da tenersi nel periodo degli esami di fine semestre. La data del primo appello ufficiale coincide con quella dell'appello di fine semestre dell'ultimo modulo; in tale data gli studenti che non avessero già sostenuto le prove dei moduli precedenti potranno sostenere le prove relative a tutti i moduli in cui è articolato l'insegnamento. Anche nelle sessioni estiva, autunnale e straordinaria di febbraio, le prove relative ai diversi moduli in cui si articola l'insegnamento si tengono in un'unica data. In ogni appello è anche possibile sostenere solo la prova relativa a uno o a più moduli. Il docente

responsabile dell'insegnamento deve coordinare i lavori della commissione in modo che lo studente possa sostenere tutte le prove e l'esame possa concludersi con la registrazione. Il voto finale è dato dalla media dei voti acquisiti per ciascun modulo (solo nel caso in cui lo studente abbia acquisito voti superiori o uguali a 18/30 per tutti i moduli); le prove dei singoli moduli mantengono validità per due anni accademici: lo studente deve concludere l'esame entro l'appello straordinario dell'anno accademico successivo a quello in cui ha sostenuto e superato la prova relativa ad almeno un modulo.

7. Le modalità di svolgimento dell'esame sono definite, nel rispetto delle norme vigenti, dal docente titolare del modulo, che è tenuto a comunicarle contestualmente alla presentazione del programma al Centro Servizi e agli eventuali altri docenti titolari di moduli inclusi nello stesso insegnamento.

8. I programmi dei corsi sono pubblicati sul sito web della Facoltà nel mese di settembre, prima dell'inizio dell'anno accademico di riferimento.

9. Gli esami non sostenuti nell'anno accademico previsto dal piano di studi possono essere sostenuti con lo stesso programma d'esame nell'anno accademico successivo. In seguito il programma dovrà essere concordato con il docente responsabile del corso.

10. Lo studente in difetto, per il conseguimento del titolo di I o II livello, di esami per un numero di cfu uguale o inferiore a 8 può presentare al Centro servizi una richiesta di appello straordinario per il/i modulo/i mancante/i. Il Centro servizi registra la richiesta e poi la invia al/ai docente/i che fissa/fissano direttamente l'appello con lo studente. Ogni studente può fare solo una richiesta di appello straordinario (un esame da 6 o 8 cfu o due esami da 4 cfu). Il Centro servizi, registrando le richieste, ha il compito di verificare che lo studente non abbia richiesto appelli straordinari per un numero di cfu maggiore di 8.